

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMI

Testo a cura del dr. Pierluigi Borgioni, aggiornato al 25 febbraio 2017

Agli aspetti giuridici connessi alle armi abbiamo dedicato, dalle pagine di questo sito, già diversi articoli, riferiti sempre ad un aspetto specifico che rappresentava una novità nel panorama normativo che disciplina il mondo delle armi. Ci siamo resi conto, tuttavia, che la comprensione corretta di una singola disposizione di legge può risultare non immediata a chi non disponga di un adeguato bagaglio culturale sulla complessa materia. Riteniamo, quindi, di fare cosa gradita a tutti coloro che nel settore delle armi operano a qualsiasi titolo (siano essi semplici appassionati, operatori commerciali o appartenenti alle Forze di Polizia), pubblicando questo piccolo “manuale”, che va a toccare tutti gli aspetti giuridici connessi alle armi, da fuoco o da taglio, proprie o improprie. Come vedremo, infatti, nel nostro ordinamento giuridico le armi sono suddivise in diverse categorie e dall'appartenenza a l'una piuttosto che all'altra derivano importanti conseguenze, sia sotto l'aspetto amministrativo (limiti di detenzione, di porto, di uso ecc...), che per quanto riguarda i profili di rilevanza penale e procedurale (basti pensare alle casistiche per le quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo per chi detiene illegalmente armi). Chiunque ha la passione per le armi, o con esse deve lavorare, dovrebbe avere un minimo di curiosità per le norme che le regolano e ci auguriamo che questo manuale possa soddisfare tutte le sue curiosità.

NOZIONI GENERALI DEL DIRITTO

Prima di addentrarci nelle questioni che più ci interessano, ritengo opportuno iniziare la trattazione degli argomenti fornendo delle essenziali chiavi di lettura, la cui conoscenza risulterà utile per meglio comprendere alcuni complessi meccanismi giuridici che sono alla base del nostro ordinamento giuridico.

La normativa in materia di armi è certamente tra le più articolate del nostro panorama giuridico; essa è formata da decine di disposizioni di natura diversa (dalle Direttive dell'Unione Europea fino alle note del Ministero dell'Interno) che si sono sovrapposte e stratificate in oltre 80 anni.

Chi si vuol cimentare nella comprensione di questo mosaico di norme, deve essere in possesso degli strumenti che gli possano consentire la loro sistematica interpretazione.

Quelle che adesso andremo ad esaminare sono le fondamentali chiavi di lettura con le quali si deve esaminare un qualsiasi sistema giuridico nazionale.

GERARCHIA DELLE FONTI

Tutte le norme del nostro sistema giuridico sono poste in una scala gerarchica, che va dalla norma primaria, che è la Costituzione, fino a quella di grado più basso, che può essere individuata nelle “consuetudini”; tra questi due estremi troviamo, nell'ordine, le leggi dello Stato, nelle loro varie forme, le leggi degli enti locali, i Regolamenti (che possono essere a carattere nazionale e locale), le circolari ministeriali e le note ministeriali. Questa suddivisione “classica” della gerarchia delle fonti del diritto è oggi stata parzialmente modificata dal diritto comunitario e dalla nuova stesura del Titolo V della Costituzione. La Comunità Europea, infatti, emana due tipi di disposizioni, i Regolamenti, che hanno immediata applicazione nel diritto interno di ciascuno Stato membro (ma che non possono avere per oggetto materie che riguardano la sicurezza interna dei singoli Paesi) e le Direttive, che per diventare esecutive in un singolo ordinamento necessitano di un'apposita legge di recepimento. Quanto stabilito a

livello comunitario, lo ritroviamo all'interno del nostro ordinamento sotto forma di legge ordinaria. Per quanto riguarda le Regioni, invece, la nuova stesura del titolo V della Costituzione ha previsto tre diverse tipologie di materie; alcune di competenza esclusiva dello Stato, altre a competenza mista Stato-Regioni ed infine, sono state previste una serie di materie la cui competenza è stata attribuita in via esclusiva agli enti locali. Per queste materie, le norme emanate dalle regioni si collocano in una posizione sopraordinata rispetto alle norme statali. Tra le materie sulle quali le regioni possono legiferare in via esclusiva non vi sono né le armi né la sicurezza pubblica, ma vi è la caccia e la polizia locale. Il principio previsto dall'ordinamento prevede che nessuna fonte di rango inferiore possa derogare a quanto disposto da una fonte di livello superiore. Anche se annoverate tra le fonti, non sono vere e proprie fonti del diritto le circolari ministeriali e le note; le prime sono da considerarsi come l'interpretazione "autentica" che una pubblica Amministrazione dà di una norma il cui oggetto rientra tra le sue competenze, che si deve tradurre in "istruzioni" circa la corretta applicazione della stessa, destinate a tutti i suoi uffici, mentre le seconde sono la stessa cosa ma in forma più limitata, in quanto sono indirizzate ad un solo ufficio. Queste "fonti" atipiche, quindi, non avrebbero alcuna incidenza sulla vita dei cittadini, non essendo a loro destinate; è ovvio, tuttavia, che se un ufficio periferico della pubblica amministrazione modifica il proprio modo di agire sulla base di indicazioni fornite dal centro, ciò avrà comunque delle ripercussioni anche sui cittadini. Nel nostro sistema giuridico non hanno alcuna valenza normativa le sentenze della magistratura, in quanto, nell'ordinamento derivante dal diritto romano, a differenza di quanto avviene nel mondo anglosassone, ogni giudice è libero di decidere autonomamente solo in base alla legge: le sentenze più autorevoli, specie se danno luogo ad un orientamento consolidato, possono, tuttavia, influenzare il pensiero del legislatore o delle Amministrazioni.

SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO

In un sistema come il nostro, dove le norme spesso si sovrappongono una sull'altra (la c.d. "stratificazione normativa"), il principio in forza del quale la norma successiva nel tempo deroga sempre a quella precedente, assume una particolare rilevanza. Deve ovviamente trattarsi di fonti dello stesso rango che intervengono per disciplinare la stessa materia.

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

Quando una o più fonti disciplinano in modi diversi lo stesso aspetto di una materia, vige il principio in base al quale si deve tener conto di quanto stabilito dalla norma "speciale" rispetto a quella generale. In materia di armi il principio in esame assume particolare rilevanza, dal momento che nell'ordinamento troviamo molti esempi in cui una stessa situazione, quale potrebbe essere il "porto abusivo di armi", è disciplinata sia da norme generali (esempio il Codice Penale) che da norme speciali (quali possono considerarsi la legge 110 del 1975 o la legge 895 del 1967).

PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA'

Lo troviamo enunciato nel Codice Penale e stabilisce che nessuno può essere punito per un comportamento che non sia espressamente previsto dalla legge penale come reato al momento della sua esecuzione. In sostanza, si afferma qui che se un certo comportamento non è espressamente vietato dalla legge, allora esso è da ritenersi lecito (o, comunque, non penalmente rilevante). E' un principio molto importante del nostro ordinamento, ma bisogna sempre ricordarsi che esso è valido fondamentalmente in campo penale, mentre le cose, come vedremo, non stanno proprio così nel settore amministrativo. Conoscendo le norme che disciplinano la materia delle armi, esse si dovranno sempre leggere ed interpretare tenendo conto di quanto previsto dai sopra citati principi.

LE LICENZE IN MATERIA DI ARMI – PRINCIPI GENERALI

In quasi tutte le norme dell'ordinamento che riguardano le armi, quando vuol indicare un comportamento contrario alle disposizioni di legge, il legislatore esordisce affermando: "Chiunque, senza licenza...". Già questo ci fa comprendere che in questo settore la maggior parte delle attività non sono vietate in maniera assoluta ma debbono essere disciplinate dall'autorità di P.S., attraverso il rilascio di apposite licenze, che consentono al loro titolare di esercitare attività altrimenti illecite. È opportuno, pertanto, esaminare alcuni aspetti generali che riguardano le licenze di polizia in materia di armi, per poi entrare nel dettaglio delle singole autorizzazioni. Bisogna, tuttavia, distinguere le autorizzazioni destinate ai privati cittadini e finalizzate a consentire loro l'acquisto, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, da quelle, invece, riservate agli operatori professionali per l'esercizio di attività imprenditoriali, quali la fabbricazione, il deposito, il trasporto e la vendita di armi, munizioni ed esplosivi. Le prime, infatti, possono avere una rilevanza sia per quanto attiene le attività di polizia giudiziaria che di polizia amministrativa, mentre le altre interessano quasi esclusivamente l'ambito dei controlli amministrativi. Per tale ragione, ritengo opportuno soffermarci con maggiore attenzione sulle licenze ed attività di più ampia diffusione, ossia quelle riservate ai privati. Innanzitutto, l'articolo 35 del T.U.L.P.S., stabilisce che chiunque voglia acquistare (e, quindi, poi anche detenere) armi (e l'art. 55 ha previsto la stessa cosa per le munizioni e gli esplosivi), deve essere titolare di una idonea licenza o autorizzazione di polizia. Al riguardo, è opportuno ricordare che il nostro Codice Civile prevede diversi modi con i quali si può acquisire il possesso di un bene mobile, e quanto previsto deve trovare applicazione anche nel mondo delle armi. La forma più tradizionale di acquisto è, ovviamente, il contratto di compravendita, ossia quello che noi stipuliamo, in forma orale, ogni qualvolta entriamo in un'armeria e diamo all'armiere dei soldi per avere in cambio l'arma che abbiamo scelto. Ma si può entrare in possesso di un'arma anche tramite la cessione a nostro favore da parte di un altro soggetto che non sia un armiere. Il TULPS, infatti, consente ai soli titolari di licenza ex art. 31 (ossia le armerie) di vendere armi, mentre ai privati è consentito solo cedere le proprie armi. Nella cessione, quindi, si ha il passaggio della proprietà di un bene da un soggetto ad un altro senza che vi sia stato il pagamento di un prezzo (l'Italia è piena di gente che regala le proprie armi!). La proprietà si può acquisire, inoltre, per cessione ereditaria, il così detto "contratto mortis causa"; in questo caso è ovvio che il passaggio di possesso da un soggetto proprietario (il de cuius) ad un altro (l'erede), avviene senza pagamento di un prezzo e per volontà unilaterale (quella cioè espressa nel testamento o, in sua assenza, configurata dal codice civile con le norme che disciplinano le eredità). Il possesso, infine, si può acquistare in forma temporanea attraverso il contratto di "comodato d'uso", nel quale la parte proprietaria cede temporaneamente la disponibilità del bene ad un'altra, affinché ne faccia un uso lecito, per poi restituirla. Per le armi, l'articolo 22 della legge 110/75, consente il comodato solo per alcune categorie, ovvero per le armi da caccia, quelle sportive e quelle destinate ad uso scenico. Tanto

premessi, chiunque voglia acquisire il possesso di un'arma, in una qualsiasi delle forme previste dal codice civile, deve essere in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla legge. Per conseguire una qualsiasi licenza in materia di armi, ogni cittadino deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, ovvero di avere i requisiti morali, psico-fisici e tecnici. Ciò che cambia, sostanzialmente, è l'Autorità competente al rilascio, la durata e la valenza del titolo. Prima di esaminare nel dettaglio le varie licenze, è opportuno chiarire alcuni aspetti di carattere generale che riguardano indifferentemente tutte le autorizzazioni di polizia previste dal T.U.L.P.S.. Come prima cosa è necessario puntualizzare qual è la differenza tra il porto ed il trasporto di un'arma, distinzione che non è stabilita dalla legge ma che si è delineata nel tempo grazie alle sentenze costanti della Suprema Corte di Cassazione. In pratica, si definisce "porto" la condizione in cui l'arma si viene a trovare nella immediata disponibilità del suo possessore, che potrebbe, quindi, farne uso in tempi relativamente brevi; a tal fine non ha alcuna rilevanza il fatto che l'arma sia carica o scarica e sia o meno funzionante, in quanto la giurisprudenza tiene conto del fatto che un'arma viene generalmente usata solo per scopi intimidatori, per i quali non fa differenza la condizione di effettiva efficienza. Si deve intendere per trasporto, invece, la mera movimentazione dell'arma sul suolo pubblico, senza però che colui che lo effettua ne abbia l'immediata disponibilità; in tale ipotesi viene dato per scontato che l'arma debba essere scarica, ma nulla viene mai detto sul fatto che l'arma debba anche viaggiare smontata (unica norma che impone di smontare un'arma è quella che ne disciplina il trasporto a bordo dei treni). Altra nozione generale che ritengo sia utile conoscere, è quella sulla competenza territoriale al rilascio dei titoli. Il T.U.L.P.S., quando stabilisce a quali autorità di P.S. compete il rilascio delle varie licenze, non prevede alcun limite territoriale; pertanto, ogni cittadino è libero di rivolgere la propria istanza ad una qualsiasi autorità sul territorio nazionale. Tuttavia, è prassi rivolgere le istanze alle autorità del luogo di residenza o di domicilio, sia per una questione di comodità che di celerità del procedimento amministrativo (l'ufficio di P.S. di una provincia diversa da quella dove il richiedente risiede non possiede informazioni "riservate" sul suo conto e, quindi, dovrebbe richiederle ad altri uffici, con conseguente allungamento dei tempi tecnici del procedimento). Sempre in tema di istanze, la norma stabilisce che tutte le domande rivolte dal cittadino alla P.A. ed intese ad ottenere da essa un atto, debbano essere presentate "in bollo", così come sarà soggetto ad imposta di bollo l'atto che la P.A. andrà ad emanare; per atto si deve intendere anche un eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza. Attualmente l'imposta di bollo per gli atti amministrativi è prevista in Euro 16,00. Altra regola generale riguarda la validità delle licenze di polizia. Esse si intendono tutte di durata triennale, salvo che la legge non abbia disposto un termine di validità diverso. Infine, è bene sapere che nel termine di durata del titolo, non va conteggiato il giorno del suo rilascio. Facciamo, a questo punto, una rapida carrellata sui titoli di polizia previsti nel nostro ordinamento.

LICENZE DESTINATE AI PRIVATI

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE

E' la licenza per eccellenza, l'unica che consenta effettivamente al suo titolare di portare un'arma corta e di poterla usare nei casi in cui la legge lo consenta, ovvero per legittima difesa. La licenza è rilasciata dal Prefetto (fa eccezione la provincia di Roma, nella quale la competenza è stata delegata al Questore) ed ha durata di un anno, esteso a due per i soli titoli rilasciati a favore delle Guardie Particolari Giurate. È rilasciata a titolo oneroso, in quanto, per ottenerla, il richiedente deve pagare una tassa di concessione governativa; ne è, tuttavia, previsto il rilascio a titolo gratuito per alcune categorie di soggetti esposti a

particolari rischi in ragione dell'attività di tipo istituzionale esercitata (l'elenco delle categorie esentate dal versamento dell'imposta di Concessione Governativa di Euro 115,00, lo troviamo nel Decreto Interministeriale 24.3.1994, n. 371). Per poter ottenere la licenza in parola, il cittadino deve poter dimostrare di essere esposto, per via della propria attività professionale o di una particolare condizione personale, ad un grave e fondato pericolo per la propria incolumità, dal quale discende la necessità di girare armato. Deve trattarsi di una situazione particolare e non generale, ovvero non comune a tutti gli altri cittadini che vivano in condizioni analoghe (ad esempio, non potrò giustificare la mia istanza solo perché vivo in un quartiere ad alta incidenza criminale, cosa comune a tutti coloro che lì risiedono, ma perché in quel quartiere esercito una professione a rischio). Il titolare della licenza è autorizzato ad acquistare, trasportare e detenere tutte le tipologie di armi comuni da sparo ed a portare quelle corte comuni (così è stato indicato nella circolare 559/C.3159-10100(1)1, del 14.02.1998). Poiché la legge non ha previsto alcuna limitazione al porto, si deve ritenere che chi lo volesse, potrà portare contemporaneamente tutte le armi corte in suo possesso, entro i limiti di detenzione. La licenza consente anche l'acquisto delle polveri e delle munizioni.

PORTO DI BASTONE ANIMATO

E' di competenza del Prefetto e consente al suo titolare di portare con se questa particolare arma propria da punta e taglio. Si tratta di un retaggio ottocentesco, dove il porto del bastone animato era usuale. Si tratta dell'unico caso in cui la legge vigente consente il porto, fuori dall'abitazione, di un'arma propria da punta e taglio e, comunque, di un'arma diversa da quelle da fuoco. La predetta licenza dura un anno.

PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Viene rilasciato dal Questore e consente al suo titolare di portare armi lunghe per fini di difesa personale. Anche questa licenza consente l'acquisto, il trasporto e la detenzione di qualsiasi altro tipo di arma, munizioni e polveri. I presupposti per il rilascio del titolo sono generalmente ravvisati nell'uso professionale che si deve fare dell'arma lunga, necessaria per la difesa in particolari condizioni di rischio. Ne sono un classico esempio i rilasci a favore di guardie particolare giurate addette ai servizi di portavalori (che spesso, però, non hanno un autonomo titolo, ma è l'Istituto di Vigilanza ad essere autorizzato a far usare armi lunghe a canna liscia al personale addetto alle scorte valori) o alle guardie venatorie volontarie impegnate nell'attività antibraconaggio.

PORTO DI FUCILE USO CACCIA

E' una licenza il cui rilascio è di competenza del Questore. Ha una durata di sei anni, ma deve essere rinnovato annualmente previo pagamento di una tassa di concessione governativa, mentre, per poter effettuare il prelievo venatorio è necessario pagare anche una tassa regionale annuale. Chi intende ottenere questa licenza, oltre a dover possedere i requisiti previsti in generale per ogni altro titolo in materia di armi, deve anche essere in possesso dell'abilitazione venatoria, che si consegue sostenendo un esame innanzi al l'apposita Commissione nominata dalle Regioni presso ogni capoluogo di provincia. Come le altre sopra esaminate, anche questa licenza consente al titolare di acquistare, detenere e trasportare qualsiasi tipo di arma comune, ma in più consente il porto delle armi idonee all'impiego venatorio nei giorni, nelle ore e nei luoghi dove la caccia è consentita.

PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO

Questa licenza è comunemente conosciuta come “porto d’armi uso sportivo”; è rilasciata dal Questore a titolo gratuito ed ha validità di sei anni. Consente l’acquisto, il trasporto e la detenzione di qualsiasi arma comune, mentre l’uso può avvenire solo nell’ambito di luoghi dove è consentito lo sparo di armi da fuoco.

TRASPORTO ARMI SPORTIVE

Si tratta della licenza che è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge n. 85 del 1986, ovvero quella che ha definito per la prima volta la categoria delle armi sportive. La licenza è annuale e consente il solo trasporto delle armi classificate sportive o che erano state a suo tempo catalogate come tali, senza limitazioni di itinerario ed orario. Può essere rilasciata dal Questore, a titolo gratuito, a chi dimostri di essere iscritto ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Anche in questo caso l’uso delle armi trasportate è consentito nei soli poligoni autorizzati. Il rilascio di questo titolo comporta gli stessi oneri burocratici della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, ma non consente l’acquisto di armi e munizioni, ragion per cui è oggi caduta completamente in disuso.

CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI

Meglio nota come “Carta Verde” (dal tipico colore del cartoncino con cui viene stampata), è un documento, previsto dall’articolo 76 del Regolamento del TULPS, che viene rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ai propri soci, per consentire loro il trasporto delle armi indicate nel documento dal luogo di detenzione fino al poligono. La carta, che deve essere vidimata dalla questura competente, ha validità di un anno e non consente l’acquisto di armi e munizioni nelle armerie. I possessori del documento in questione, possono trasportare le loro armi, sia sportive che comuni, lunghe o corte, solo nei giorni e nelle ore di apertura del poligono ed utilizzando l’itinerario più breve. La sostanziale differenza con la precedente licenza, consiste nel fatto che questa può essere richiesta da chiunque, purché iscritto ad una sezione del T.S.N., mentre l’altra è riservata ai soli tiratori agonisti. Ma come la precedente, è caduta in disuso dopo l’emanazione della circolare del 1998 sopra richiamata, che ha consentito l’uso del T. a V. per trasportare ed acquistare qualsiasi tipo di arma.

NULLA OSTA D’ACQUISTO

E’ il titolo necessario per acquistare le armi (quello previsto dall’art. 35 del TULPS) e gli esplosivi (in questo caso è la licenza di cui all’art. 55 del TULPS). Potrà richiedere questa licenza solo colui che non sia già titolare di alcun porto d’armi. È rilasciato dal Questore ed ha una validità di 30 gg; può essere utilizzato solo nell’ambito della provincia della questura che lo ha rilasciato, mentre, se si vuole fare un acquisto fuori provincia, si dovrà far vidimare il titolo dalla questura competente. Al momento dell’acquisto la licenza verrà ritirata dall’armiere e trasmessa alla questura unitamente al mod. 38 (è la dichiarazione di vendita rilasciata dall’armeria). Anche questa licenza è diventata desueta da quando è stata estesa la portata del T. a V., tenuto conto che per ottenerla occorre affrontare le stesse incombenze burocratiche (e, quindi, le stesse spese) necessarie per avere il predetto porto di fucile.

LICENZA DI COLLEZIONE

Ne esistono tre diverse tipologie, a seconda delle armi che si vogliono collezionare. Abbiamo, quindi, le licenze di collezione per armi comuni ed antiche, che sono di competenza del questore, e quelle per le armi da guerra, che sono invece del prefetto. Queste ultime, in realtà, sono solo un retaggio del passato, in quanto, dall'entrata in vigore della legge 110/75, a nessun privato cittadino potrà essere concessa una simile autorizzazione. Quelle esistenti sono licenze già in essere prima del 1975 che vengono annualmente rinnovate al titolare o ai suoi eredi. Le licenze di collezione per armi comuni ed antiche non necessitano della dimostrazione del requisito psico-fisico, che è comunque necessario per ottenere il titolo che potrà consentire di acquistare nuove armi comuni da mettere in collezione. La licenza relativa alle armi comuni, infatti, non costituisce titolo d'acquisto, mentre quella per le armi antiche si (ma solo per questa tipologia di armi). Entrambi i titoli hanno carattere permanente, ma per le armi comuni è necessario farsi autorizzare preventivamente dal questore ogni variazione dei pezzi raccolti, cosa teoricamente non richiesta per le armi antiche, in quanto il Regolamento che disciplina tale autorizzazione (D.M. 14 aprile 1982) ha stabilito che solo le variazioni "sostanziali" debbano essere denunciate all'Autorità di P.S.; cosa si debba intendere per variazione sostanziale, tuttavia, non è stato mai ben chiarito e, pertanto, molti uffici continuano a chiedere la comunicazione di ogni tipo di variazione. E' qui il caso di ricordare anche che una licenza di collezione ha lo scopo di consentire al suo titolare di superare i limiti detentivi previsti per le armi che intende detenere, ragion per cui è assurdo richiedere una licenza di collezione per armi che la legge consente di detenere senza alcuna limitazione nella quantità. Ciò nonostante, mi è capitato più volte di vedere licenze di collezione per armi da punta e taglio o per fucili da caccia!

PORTO SENZA LICENZA

L'articolo 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. ha previsto che alcune categorie di soggetti possano portare armi per i soli fini di difesa personale (quindi, questi non potrebbero andare a caccia senza l'idoneo titolo), in virtù della loro qualità permanente. Costoro, tuttavia, seppur autorizzati ad acquistare le armi senza licenza ed a detenerle senza obbligo di denuncia, non possono superare i limiti di detenzione previsti per qualunque altro cittadino. I soggetti che godono di questa possibilità sono: i Prefetti, i Vice Prefetti, i Magistrati, gli Ufficiali di P.S. (ovvero i funzionari dei vari ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato e gli Ufficiali dei Carabinieri) e gli ispettori provinciali amministrativi, che sono oggi identificabili negli "Ispettori del Lavoro".

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

E' la licenza che, abbinata ad un porto di fucile uso caccia o uso tiro a volo, può consentire di trasportare le proprie armi da caccia o sportive nei Paesi dell'U.E. La licenza ha durata di 5 anni (non rinnovabili) e scade, comunque, alla scadenza del porto d'armi cui è abbinata. Su di essa è possibile inserire fino ad un massimo di 10 armi, mentre è possibile trasportarne fino ad un massimo di 3. Il rilascio compete al Questore ed è a titolo gratuito.

DEPOSITO DI MUNIZIONI

Il prefetto (il questore nella provincia di Roma) può concedere, ai sensi dell'art. 51 del TULPS, una speciale licenza per estendere la detenzione di munizioni per arma corta di ulteriori 1500 portandola, dalle 200 normalmente previste dall'art. 97 del Regolamento del TULPS, fino ad un totale di 1700, con

possibilità di trasportarne fino ad un massimo di 600. La suddetta licenza, che ha carattere permanente, è destinata a ben individuate categorie di soggetti, i quali abbiano l'effettiva esigenza di poter disporre di un elevato quantitativo di munizioni per via della propria attività professionale o del proprio impegno in ambito sportivo. L'autorizzazione in parola, pertanto, potrà essere concessa ai periti balistici iscritti all'albo del tribunale, agli istruttori di tiro, ai giornalisti della stampa specializzata ed a coloro che svolgono attività agonistica a livello nazionale nell'ambito di federazioni sportive che praticano discipline con le armi da fuoco. La licenza non richiede la verifica dell'idoneità dei locali destinati a deposito da parte della preposta Commissione provinciale, atteso l'esiguo quantitativo di polvere da sparo che può essere contenuto in 1500 cartucce da pistola. La stessa, non costituisce di per se titolo di acquisto, ma il suo titolare potrà certamente acquistare le munizioni necessarie a costituire il deposito con la licenza di porto d'armi in suo possesso, anche superando gli eventuali limiti in essa apposti. La licenza dovrà essere revocata nel momento in cui dovessero venir meno le condizioni oggettive che ne avevano consentito il rilascio (ad esempio, perché il titolare cessa la propria attività professionale o la pratica sportiva).

LICENZE PROFESSIONALI

In via generale va sottolineato che qualsiasi attività professionale che abbia come proprio oggetto le armi, le munizioni e gli esplosivi, deve essere svolta all'interno di locali appositamente autorizzati, ovvero che siano stati preventivamente giudicati idonei dalla Commissione Tecnica Provinciale, la cui esatta ubicazione deve figurare nella licenza stessa. Anche colui che richiede il rilascio della licenza deve dimostrare la propria capacità tecnica, sostenendo un esame al cospetto della citata Commissione; l'idoneità tecnica all'esercizio dell'attività deve essere accertata anche in capo agli eventuali sostituti del titolare. Colui al quale viene rilasciata la licenza è responsabile di tutto quello che avviene all'interno dei locali e di ogni altra attività professionale esercitata in forza della licenza stessa; per tale motivo l'intestatario dell'autorizzazione (o uno dei suoi sostituti indicati in calce nella licenza) deve sempre essere presente all'interno dell'esercizio durante l'orario di attività e, in caso di controllo da parte dell'autorità di P.S., deve porsi a disposizioni degli operatori. Tutte le licenze che andremo ad esaminare hanno durata triennale; fanno eccezione le sole licenze di deposito degli esplosivi che sono, invece, permanenti. La durata triennale è stata introdotta solo di recente dal D. Legislativo n. 204 del 2010, entrato in vigore solo il primo luglio del 2011; tale principio generale, previsto dall'articolo 13 del TULPS, trova applicazione per tutte quelle autorizzazioni di polizia per le quali la legge non abbia disposto una durata diversa. La validità di una licenza decorre dal giorno del rilascio, ma questo non deve essere conteggiato nel termine di validità; in sostanza, se una licenza viene firmata dall'autorità competente il giorno 1 del mese di marzo, il suo titolare potrà iniziare ad esercitare l'attività con essa autorizzata quel giorno stesso, ma il computo dei 3 anni di validità inizierà a decorrere dal giorno successivo, per cui la licenza andrà in scadenza il giorno 2 di marzo del terzo anno successivo. In base a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento del TULPS, le istanze volte ad ottenere il rinnovo di una licenza in scadenza debbono essere presentate prima della data di scadenza e comunque il titolo, al momento del rinnovo, anche qualora fosse firmato dall'autorità preposta in data successiva a quella di scadenza, si dovrà considerare rinnovato a decorrere dal giorno successivo a quello di precedente scadenza.

Le licenze con le quali si autorizzano attività professionali in materia di armi, munizioni ed esplosivi, dovranno sempre contenere, apposte in calce al titolo stesso, delle prescrizioni, con le quali l'autorità di P.S. andrà a disciplinare nel dettaglio tutti quegli aspetti connessi con la sicurezza pubblica che nella

legge non trovano espressa previsione, ma che sono stati lasciati alla discrezionale valutazione degli organi competenti, proprio per poterli meglio adattare ad ogni singola realtà locale ed imprenditoriale. Ciò significa che, nelle attività di controllo sull'operato dei titolari delle licenze in parola, oltre alla verifica del rispetto della normativa di settore, si dovrà sempre procedere al controllo dell'atto autorizzatorio per accertare il pieno rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità di P.S.. Infine, coloro che gestiscono un'attività imprenditoriale in questo settore, sono obbligati alla tenuta del "Registro delle operazioni giornaliera", sul quale debbono essere annotate tutte le varie operazioni compiute nel corso della giornata. Anche se la legge non lo specifica, è opportuno che siano tenuti tanti registri quante sono le diverse attività esercitate, al fine di rendere più agevoli gli eventuali controlli. L'obbligo di tenere diversi registri è una di quelle modalità di esercizio dell'attività che può essere disciplinata dall'autorità con apposita prescrizione.

LICENZA FABBRICAZIONE ARMI COMUNI

E' rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 31 del TULPS. Nella licenza dovranno essere indicate le tipologie di armi comuni la cui produzione viene autorizzata; chi fabbrica armi da fuoco e da sparo dovrà, comunque, attenersi alla previsione di cui all'art. 11 della legge 110/75 relativamente alle marcature da imporre sulle armi ed a quanto stabilito in materia di tracciabilità delle armi da fuoco dalla legge n. 146 del 2006. Inoltre, chi produce armi da fuoco, dovrà dotarsi di un marchio industriale, da depositare al Banco Nazionale di Prova dopo il rilascio della licenza, con il quale contrassegnare la propria produzione; per poter prontamente ricollegare il nome di un'arma al titolare dell'azienda che la produce, è altresì opportuno che tale nome corrisponda a quello della società in nome e per conto della quale è stata rilasciata la licenza al titolare o che, quanto meno, questo nome sia indicato nel corpo dell'autorizzazione. Ciò in quanto, nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene nel resto del mondo, le licenze non vengono rilasciate direttamente alle società commerciali, ma solo a singoli cittadini; tale anomalia potrebbe rendere molto difficile ricollegare il nome dell'arma con quello del suo fabbricante e, quindi, creare gravi ritardi ad eventuali accertamenti di polizia giudiziaria (poniamo il caso, a titolo esemplificativo, che la questura di Roma rilasci al signor Mario Rossi, titolare della ditta "Mario Rossi s.n.c." una licenza per fabbricare armi comuni, armi che verranno poi prodotte con il marchio "Phanteon"; qualora una di tali armi fosse usata a Milano per commettere un crimine e gli inquirenti volessero effettuare un controllo presso il fabbricante per verificare quanto riportato nei registri, avrebbero serie difficoltà a ricollegare l'arma in questione con il suo reale fabbricante, se neanche l'autorità che ha rilasciato il titolo fosse a conoscenza del nome che viene dato alle armi prodotte con quella licenza). La licenza per fabbricare armi presuppone la possibilità di vendere all'ingrosso le armi prodotte e di ripararle come servizio post-vendita; l'eventuale vendita al minuto e la riparazione di armi prodotte da altri fabbricanti debbono, invece, essere oggetto di autonoma licenza.

LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DA GUERRA

E' rilasciata dal Prefetto (fa eccezione la provincia di Roma, dove tale attività è stata delegata al Questore) ai sensi dell'art. 28 del TULPS. A seguito di interventi normativi successivi, la portata di tale disposizione di legge ha subito un notevole incremento, estendendo questa licenza alla produzione di tutti i materiali d'armamento ed agli equipaggiamenti (comprese le tessere di riconoscimento personali) destinati non solo ai Corpi armati dello Stato, ma anche alle polizie locali. La licenza consente, altresì, di svolgere tutte le attività connesse alla produzione, quali, ad esempio, la vendita, il deposito e la

riparazione. Per il rilascio di questa licenza, l'art. 34 del Regolamento del TULPS, prevede che siano indicate, in calce alla stessa, l'esatta tipologia dei materiali fabbricabili ed il quantitativo di quelli detenibili in deposito. Si rende necessaria un'ultima considerazione sui materiali d'armamento diversi dalle armi vere e proprie: nell'elenco dei materiali pubblicato dal Ministero della Difesa troviamo diverse tipologie di prodotti che costituiscono quella che viene definita la "componentistica" dei veicoli, quali i motori, i sistemi elettronici di navigazione, di puntamento, di osservazione, ecc... . Tutti questi materiali possono essere considerati "d'armamento" e, quindi, sottoporre la loro produzione e vendita al possesso della licenza in parola, solo quando, come recita il citato regolamento, siano stati progettati per un esclusivo uso militare; ciò significa che, se un veicolo militare usa lo stesso motore o le stesse ruote di un mezzo civile, queste componenti non possono essere considerate come "materiali d'armamento" e, pertanto, non occorre una licenza di P.S. per poterli commercializzare. Ovviamente è anche vero il contrario, per cui, se un banale ed innocuo accessorio può essere usato solo su un sistema d'arma (pensiamo alle alette stabilizzatrici di una bomba o ai serbatoi ausiliari di un bombardiere), per produrlo servirà il possesso della licenza in parola.

LICENZA DI DEPOSITO ARMI COMUNI

E' rilasciata dal questore, sempre ai sensi dell'art. 31 del TULPS. Tale titolo presuppone la necessità di dover detenere armi comuni per fini imprenditoriali diversi dalla fabbricazione o dalla minuta vendita (si deve dare per scontato che chi sia autorizzato a fabbricare o vendere armi possa anche tenerle in deposito). Pertanto, questa licenza può essere rilasciata agli importatori che si occupano della sola distribuzione delle armi ai rivenditori, alle società che operano nel settore del comodato delle armi per uso scenico o a chi si occupa del trasporto di armi, laddove usi locali di deposito per stoccare la merce in attesa di consegna. Il quantitativo massimo di armi detenibili, stimato dalla C.T.P. (Commissione Tecnica Provinciale) sulla base delle caratteristiche dei locali, deve essere indicato in licenza. Anche per questo genere di attività è necessaria la tenuta dei registri per annotarvi le operazioni di entrata e di uscita delle armi.

LICENZA PER LA MINUTA VENDITA DI ARMI COMUNI

E' quella che consente l'apertura di un'armeria. La competenza è del questore e l'attività può essere esercitata solo all'interno dei locali autorizzati; va infatti ricordato che l'art. 37 del TULPS vieta la vendita ambulante di armi, mentre l'art. 17 della legge 110 del 1975 esclude la possibilità di vendere armi per corrispondenza. La ratio di queste due disposizioni è alquanto semplice: la prima vuol impedire che si possano detenere armi in luoghi che non abbiano le idonee misure di sicurezza, mentre con la seconda si impone agli armieri di vendere armi solo a persone la cui identità sia certa e che siano effettivamente in possesso dei necessari titoli abilitanti all'acquisto. Il quantitativo massimo delle armi detenibili nel locale di vendita e le modalità di custodia debbono essere indicati tra le prescrizioni della licenza.

LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI

Tale licenza è stata espressamente introdotta nell'ordinamento dall'art. 10, comma 2, della legge 110/75, ma, per esplicita indicazione di tale norma, deve essere rilasciata dal questore sempre ai sensi dell'art. 31 del TULPS. L'attività di riparazione delle armi comuni può essere esercitata autonomamente

o essere abbinata ad altre diverse attività, quali la fabbricazione o la minuta vendita. Il riparatore è obbligato alla tenuta del registro delle attività giornaliera, nel quale dovrà trascrivere, oltre ai dati normalmente previsti dall'art. 35 del TULPS, anche la descrizione degli interventi di riparazione eseguiti sull'arma. È opportuno sottolineare come l'attività del riparatore deve sottostare a precisi limiti imposti dalla legge: egli, infatti, non può assolutamente apportare modifiche che possano costituire una "alterazione" delle armi; un tempo, con la vigenza del Catalogo Nazionale non si sarebbero potute neanche modificarne le caratteristiche tecniche di catalogazione. Nel caso in cui, inoltre, sia costretto ad intervenire con operazione meccaniche su una delle parti dell'arma destinate a sopportare la pressione dei gas all'atto dello sparo (quali la canna o l'otturatore), egli avrà l'obbligo di portare l'arma al B.N.P. per farla sottoporre ad una nuova prova forzata, con conseguente ripunzonatura. Anche per questa attività, il quantitativo massimo delle armi detenibili nei locali dell'officina e le modalità di custodia debbono essere indicati tra le prescrizioni della licenza.

AVVISO DI TRASPORTO

E' il documento che deve accompagnare ogni trasporto di armi per fini commerciali o eseguito dal privato per le proprie armi, laddove questi non sia titolare di porto d'armi. Viene presentato da colui che deve spedire le armi e deve essere vidimato dal questore, il quale, qualora lo ritenga necessario, può apporre particolari prescrizioni. L'autorizzazione in parola deve accompagnare le armi durante tutta la fase del trasporto. La legge non impone di indicare nell'avviso i dati identificativi delle armi (ovvero il numero di matricola), in quanto questi dati potranno sempre essere ricavati, in caso di controllo, dalla bolla di accompagnamento del carico. La norma in questione, infatti, non mira ad assicurare il controllo amministrativo delle armi trasportate (per tale scopo esistono già i registri delle attività giornaliera di chi spedisce e di chi riceve le armi), ma vuole consentire all'autorità di P.S. di porre in essere tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per garantire il controllo del territorio, e per far ciò è sufficiente conoscere il quantitativo e la specie delle armi trasportate, oltre a sapere da dove partono e dove sono destinate. Oltre che per le armi, sia da guerra che comuni, l'avviso di trasporto è stato esteso, dall'art. 19 della legge 110 del 1975, anche alle singole parti. Tuttavia, mentre per le armi da guerra esso è necessario per ogni parte delle armi (quindi, per assurdo, anche per semplici viti o molle), per le armi comuni esso si rende necessario solo per quelle parti che lo stesso articolo indica espressamente, ovvero, le canne, i carrelli, le carcasse, i fusti, le bascule, ed i tamburi. Fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 204/2010, tra le parti essenziali d'arma erano inclusi anche i caricatori, ora eliminati per espressa previsione della Direttiva 2008/51/Ce.

LICENZA PER CAMPIONARIO DI ARMI

E' prevista dall'articolo 36 del TULPS e può essere rilasciata dal questore a chi esercita l'attività di rappresentante di armi. La licenza va rilasciata dall'autorità del luogo ove le armi sono detenute e deve essere vidimata dai questori di tutte le province nelle quali si intende trasportare il campionario. Le armi trasportate dal rappresentante, proprio per le finalità tipiche di tale figura professionale, dovranno essere integre, in modo che questi possa mostrarne la funzionalità ai suoi clienti. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, l'autorità di P.S. potrebbe, tuttavia, imporre con prescrizione di trasportare le armi smontate o "inertizzate", rese cioè temporaneamente inidonee all'uso tramite l'asportazione di qualche elemento meccanico indispensabile al funzionamento, quale potrebbe essere il percussore o la molla del cane. La legge non pone alcun limite alle armi detenibili e trasportabili dal rappresentante; per motivate

ragioni connesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'autorità competente al rilascio potrebbe, tuttavia, porre dei limiti con apposite prescrizioni.

LICENZA PER ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE

Questa licenza è stata prevista dalla Direttiva 477/91/Ce ed introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 204/2010, successivamente integrato dal D.Lgs. 121/2013, con i quali è stato inserito il nuovo art. 31 Bis del TULPS che la contempla. Viene rilasciata dal questore ed ha validità triennale. Si tratta di una figura professionale alquanto insolita nel settore delle armi comuni (dove solitamente le fabbriche si avvalgono dei "rappresentanti", disciplinati dall'art. 36 dello stesso T.U.), mentre è ampiamente diffusa nel settore degli armamenti militari, dove però questo titolo non consente di operare. In sostanza, l'intermediario è colui che mette in contatto produttore e potenziale acquirente, stipulando gli eventuali contratti, senza però mai venire in possesso delle armi che vende. Ha l'obbligo di tenere un registro dove deve annotare in modo dettagliato tutte le operazioni concluse, che ad ogni fine mese deve comunicare all'autorità di P.S. competente.

LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI

Sono rilasciate dal prefetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del TULPS (quella di cui all'art. 46 in origine era di competenza del Ministro dell'Interno e riguardava gli esplosivi della I[^], II[^] e III[^] categoria di cui all'allegato A del Regolamento del TULPS, ma con una circolare del 1979, il suo rilascio è stato delegato al prefetto). La licenza ha carattere permanente; ciò significa che è valida fin quando permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, ovvero la figura del titolare e le caratteristiche tecniche dei locali. Gli esplosivi prodotti debbono essere tutti di tipo riconosciuto e classificato dal Ministero dell'Interno, con apposito provvedimento a firma del Ministro; da qualche anno a questa parte, inoltre, con la standardizzazione della normativa comunitaria sui prodotti esplodenti, ogni esplosivo circolante in ambito comunitario deve aver ottenuto l'attribuzione del numero ONU, della Classe di rischio ed un codice identificativo denominato "CE del Tipo", il tutto da parte di un Istituto Certificato europeo (in Italia ancora non è attivo alcun organismo di questo tipo, per cui, anche i prodotti esplodenti realizzati nel nostro Paese debbono essere fatti riconoscere all'estero). Tutti i citati dati identificativi del prodotto esplodente debbono sempre essere riportati sull'etichetta dello stesso e debbono essere indicati nei vari documenti amministrativi relativi a tali prodotti (dalla licenza di fabbricazione a quella di trasporto); il numero ONU e la Classe di rischio dell'esplosivo debbono sempre essere riportati sui pannelli di colore arancio dei veicoli speciali destinati al trasporto degli esplosivi. Con tale accortezza, chi dovesse intervenire in caso di incidente di uno di questi veicoli, potrebbe, conoscendo i codici, rendersi immediatamente conto del grado di rischio presente. Lo stabilimento che volesse avviare, per motivi di studio ed in via sperimentale, la produzione di un esplosivo non ancora riconosciuto e classificato, dovrebbe munirsi della speciale autorizzazione prevista dall'articolo 99 del Regolamento. Con la licenza di cui all'art. 47 è possibile fabbricare anche le munizioni; in questo caso, tuttavia, la normativa di settore è diversa da quella sopra vista. Le munizioni sono sostanzialmente disciplinate dalla legge n. 509 del 1993, che impone il rispetto delle quote dimensionali e pressorie stabilite in ambito internazionale dalla C.I.P. (Commissione Internazionale Permanente di controllo); per verificare il rispetto delle disposizioni tecniche, per ogni lotto prodotto debbono essere effettuate delle verifiche a campione. I lotti di munizioni risultati idonei al controllo delle pressioni interne e delle quote dimensionali, debbono essere contraddistinti dallo speciale punzone

del B.N.P., che deve essere impresso su ogni confezione minima di vendita. Per tale motivo è da ritenersi vietata la vendita di munizioni sfuse o in sacchi di plastica, a meno che il citato punzone non sia stato apposto su ogni singola cartuccia.

LICENZA DI DEPOSITO ESPLOSIVI

I depositi sono i locali destinati allo stoccaggio degli esplosivi e debbono operare con le licenze di cui agli articoli 46 e 47 del TULPS (anche qui la distinzione è data dalla tipologia di esplosivo che si intende tenere in deposito). I depositi, se muniti dell'apposita previsione in licenza, possono effettuare anche attività di minuta vendita. Il quantitativo massimo di esplosivo detenibile, determinato dalla C.T.P. (Commissione Tecnica Provinciale) sulla base delle caratteristiche dei locali, deve essere indicato in licenza, così come la sua tipologia. Questa licenza ha, normalmente, carattere permanente, ma può essere rilasciata anche con validità temporanea (addirittura giornaliera), per sopperire alle esigenze di cantieri o cave.

LICENZA MINUTA VENDITA ESPLOSIVI

Queste licenze sono rilasciate sempre dal prefetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del TULPS (e, come per le precedenti, fa eccezione la provincia di Roma, dove la competenza è delegata al questore). Si tratta delle uniche licenze per le quali il legislatore, all'art. 51 del TULPS, ha stabilito la scadenza al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rilascio. Solitamente, quelle per la vendita di prodotti esplodenti della II[^] e III[^] Categoria sono abbinate ad una licenza di deposito, mentre quelle per i prodotti di I[^], IV[^] e V[^] Categoria, ossia le polveri da caricamento, le munizioni ed i pirotecnici, le troviamo rilasciate per locali già autorizzati alla vendita di armi. Per la tenuta delle munizioni nei locali delle armerie, se entro determinati limiti, non è necessario il possesso di un apposito locale, ma è sufficiente che esse vengano custodite all'interno di armadi metallici.

LICENZA DI PIROTECNICO

E' prevista dall'art. 101 del Regolamento del TULPS ed è rilasciata dal Prefetto a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica dinanzi alla C.T.P. . Il possesso del titolo è necessario per avviare un'attività di fabbricazione di prodotti pirotecnici o per organizzare uno spettacolo di fuochi artificiali.

LICENZA DI FOCHINO

E' il titolo che abilita al maneggio ed al brillamento di esplosivi della II[^] e III[^] categoria all'interno di cave, miniere e cantieri. La licenza, che viene rilasciata ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, è oggi di competenza comunale ed a carattere permanente, sebbene la normativa antiterrorismo "Pisanu" (legge n. 155 del 2005) abbia introdotto l'obbligo del Nulla Osta annuale da parte del questore per la verifica periodica dei requisiti soggettivi. La licenza non costituisce titolo per l'acquisto degli esplosivi, né per la loro detenzione al di fuori del luogo di deposito.

LICENZA PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI

Viene rilasciata dall'autorità locale di P.S. a chi intende effettuare l'accensione di fuochi artificiali in luogo pubblico, ai sensi dell'art. 57 del TULPS. La licenza può essere richiesta da un pirotecnico, incaricato dell'accensione, o da chi organizza l'evento all'interno del quale avrà luogo lo spettacolo pirotecnico, ma in tal caso dovrà indicare chi sarà il pirotecnico materialmente incaricato dell'accensione. Nella licenza, l'autorità di P.S. apporrà tutte le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza degli spettatori. Tale licenza è necessaria anche per l'innalzamento di palloni aerostatici.

LICENZA PER L'ESERCIZIO DI POLIGONI PRIVATI

Questa licenza di polizia è stata introdotta dal Decreto Legislativo 204 del 2010, ed è disciplinata dai commi 3° e 4° dell'art.57 del TULPS. Il suo rilascio è sempre di competenza dell'autorità locale di P.S. e consente lo sparo di armi da fuoco, sia all'interno di poligoni privati che in siti occasionali. La norma stabilisce che quando la licenza viene rilasciata dalle autorità di polizia (questore e dirigente del commissariato di P.S. distaccato), queste debbono comunque richiedere il parere del sindaco per gli aspetti di competenza dell'ente locale, ma la stessa disposizione non chiarisce se tale parere sia vincolante ai fini del rilascio. La norma non stabilisce neanche quali documenti siano da produrre per richiedere la licenza, rimandando la definizione di ogni aspetto tecnico ad un apposito regolamento che, ad oggi, non è stato ancora emanato.

LICENZE PER IMPORT – EXPORT DI ARMI DA GUERRA

Per quanto attiene le attività relative a forniture a Corpi armati dello Stato o, comunque, ad amministrazioni pubbliche, le relative licenze sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri, all'interno del quale opera l'U.A.M.A (Ufficio Autorizzazioni Materiali d'Armamento). Si tratta di un ufficio interforze, nel quale operano Amministrazioni militari e l'Amministrazione della P.S.. Le licenze in parola possono essere richieste solo da operatori professionali iscritti all'U.R.N.I. (Ufficio del Registro Nazionale delle Imprese), istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa. Per poter richiedere l'iscrizione all'U.R.N.I. (che ha validità annuale), è necessario essere titolari della licenza di cui all'art. 28 del TULPS. Le operazioni di import-export di armi da guerra, relative ad attività diverse da quelle sopra indicate, quali, ad esempio, quelle necessarie per consentire attività di studio o sperimentazione, oppure per esigenze culturali, rimangono di competenza del prefetto (per la provincia di Roma è competente il questore).

LICENZE DI IMPORT – EXPORT DI ARMI COMUNI

Può essere richiesta sia da operatori commerciali che da privati cittadini. Per gli operatori commerciali la competenza è sempre del questore, mentre per i privati, laddove le attività di importazione siano superiori ai tre pezzi nell'arco dell'anno solare, occorre anche l'autorizzazione del prefetto. La licenza è rilasciata ai sensi dell'art. 31 del TULPS per i Paesi extra U.E. ed a seguito di "accordo preventivo al trasferimento intracomunitario" per quelli membri dell'Unione (in questo caso, tuttavia, si deve ritenere che non sia più vigente il limite previsto dall'art. 12 della legge 110/75, per i privati, non dovendosi, oggi, più parlare di importazione ma di trasferimento). Nella fase del rilascio debbono essere tenuti sempre in considerazione i precisi limiti posti dalla legge all'importazione di armi. In base a quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento del TULPS, non è possibile, infatti, introdurre in Italia armi per le quali la legge non consente in modo assoluto il porto in luogo pubblico; non si possono importare,

quindi, spade, baionette, sfollagente, storditori elettrici, noccoliere, pugnali e altre armi proprie simili. Una licenza di importazione, in deroga a tale divieto, può essere rilasciata dal questore per comprovate ragioni di studio o a favore di collezionisti, laddove, quindi, si tratti dell'importazione di un singolo pezzo destinato ad arricchire una collezione. Per quanto riguarda le armi comuni da sparo a canna rigata o quelle a canna liscia non idonee per l'impiego venatorio, possono essere importate solo se erano già state catalogate in Italia o, oggi, omologate dal BNP (fanno eccezione le armi antiche che non erano soggette all'obbligo del catalogo). Chi presenta l'istanza, quindi, dovrà anche indicare con quale numero l'arma era stata iscritta nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo o gli estremi della classificazione del BNP. Se l'arma giungerà in Italia già provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto, potrà sin da subito entrare nella disponibilità dell'importatore, altrimenti dovrà essere inviata, a sue spese, presso il B.N.P. di Gardone V.T., affinché la sottoponga a prova forzata e vi apponga il necessario punzone attestante l'avvenuta prova e, se arriva da un Paese extra U.E., anche il punzone di importazione. Le licenze di importazione ed esportazione di armi comuni possono essere rilasciate anche in via temporanea, per un periodo massimo di 90 gg, a favore di coloro che, provenienti da Paesi extra U.E., vengono in Italia per praticare attività venatorie o sportive e per coloro che si recano fuori dall'U.E. per gli stessi motivi. In tali ipotesi, all'istanza deve essere allegata la dichiarazione della federazione sportiva che organizza la gara alla quale l'atleta risulta iscritto (non è possibile ottenere tale licenza solo per effettuare delle sedute di allenamento). Per i cittadini dell'Unione Europea tali necessità sono soddisfatte con la Carta Europea. La licenza di importazione temporanea può essere rilasciata anche a favore degli agenti delle FF.PP. di altro Stato che entrano in Italia per scortare personalità politiche del loro Paese, come previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1990. Tutte le licenze di importazione temporanea sono rilasciate dal prefetto della provincia di ingresso (per quella di Roma è sempre il questore).

LICENZA PER LA PRODUZIONE – DEPOSITO – CESSIONE DELLE ARMI AD USO SCENICO.

Per armi uso scenico si intendono, in maniera generica, quelle destinate ad essere usate sui set cinematografici e teatrali. Da un punto di vista strettamente giuridico, si considerano tali, però, solo quelle da fuoco destinate a sparare a salve, per le quali la legge prevede apposite licenze, mentre i meri simulacri di armi "bianche" e da fuoco, non sono soggetti ad alcun tipo di autorizzazione. La materia è oggi disciplinata da varie disposizioni (artt. 28 e 31 del TULPS, art. 22 L. 110/75, art. 6 D. Lgs 121/2013, circolari ministeriali 50.302/10C.N.C.77 del 7/7/2011 e 557/PAS/U/009891/10100(1), del 30.06.2015), il cui combinato disposto ci dà l'esatta regolamentazione della stessa. In sostanza, la trasformazione di un'arma da fuoco in arma uso scenico può essere fatta dai titolari di una licenza di riparazione armi ex art. 31 del TULPS (per quelle comuni), o dai fabbricanti di armi da guerra (per quelle da guerra); la trasformazione deve avvenire forando la canna nel punto più vicino possibile alla camera di cartuccia ed inserendovi una spina di acciaio temprato, che deve essere reso solidale alla canna tramite saldatura; dopo la trasformazione, le armi devono essere presentate al BNP, che vi deve apporre un apposito punzone (uno solo su quelle comuni, mentre su quelle da guerra vi deve apporre un punzone su ogni parte essenziale); se si devono trasformare armi che abbiano più di 50 anni, è necessario richiedere anche la preventiva autorizzazione al Ministero dei Beni ed Attività Culturali; la tenuta in deposito delle armi deve avvenire previo rilascio di un'apposita licenza di P.S., ai sensi dell'art. 31 se si tratta di armi comuni, o del 28 per quelle da guerra; per affidarle in comodato alle produzioni cinematografiche, come previsto dall'art. 22 della L. 110/75, sarà il detentore a portarle sul set, a

sorvegliarle per tutta la durata delle riprese, per poi riprenderle in consegna immediatamente al termine del loro uso.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Per meglio comprendere la portata dei titoli sopra descritti e quanto diremo in seguito in merito ai limiti di detenzione ed alle attività di P.G., è necessario soffermarci con attenzione sulla complessa classificazione delle varie armi che troviamo nell'ordinamento. Quella che segue è una panoramica di questa articolata suddivisione, non certo dettagliata, ma sufficiente a capire quali sono le sostanziali differenze tra le varie tipologie di armi. Nel nostro attuale ordinamento giuridico, le armi possono essere suddivise nelle seguenti classificazioni:

ARMI PROPRIE, ovvero tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (art. 30 del TULPS).

ARMI IMPROPRIE, che comprendono tutti quegli strumenti che hanno specifiche (e diverse dall'offesa) destinazioni d'uso, ma che, all'occorrenza, potrebbero essere usati per arrecare offesa alla persona (art. 45 del Regolamento del TULPS). A loro volta, tra le armi proprie si possono distinguere le seguenti categorie: **ARMI DA PUNTA E TAGLIO**, quali pugnali, baionette, sciabole ecc... (art. 45 Reg. TULPS). **ARMI CONTUNDENTI**, ovvero Mazze Ferrate, Bastoni Ferrati, Tirapugni (o Noccoliere), Sfollagente (le troviamo indicate nell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110). **STORDITORE ELETTRICO** – è stato incluso nell'elenco delle armi proprie di cui all'art. 4 della legge 110/75 dal D. Lgs. 204/2010. **ARMI DA SPARO**, ossia quelle in grado di espellere un proiettile attraverso una canna, ma senza sfruttare la forza lavoro prodotta dalla combustione di una carica di lancio (ne sono tipici esempi le armi ad aria compressa e quelle a gas compresso). **ARMI DA FUOCO**, che sono le classiche "macchine termo balistiche", capaci cioè di espellere un proiettile attraverso una canna, con funzione di tubo a pareti resistenti, sfruttando la spinta generata dai gas in espansione prodotti dalla combustione di una carica di lancio. Attualmente, le armi da fuoco e da sparo si possono distinguere in **ARMI LUNGHE** ed **ARMI CORTE**. L'articolo 7, 3° comma, della legge n. 388 del 30.09.1993 (con la quale è stata recepita nell'ordinamento una Direttiva comunitaria) stabilisce che debbono essere considerate lunghe tutte le armi che abbiano una canna di lunghezza superiore ai 300 mm ed abbiano una lunghezza complessiva superiore ai 600 mm; le armi si definiscono corte, quindi, in tutte le altre differenti ipotesi. Per quanto riguarda in particolare le armi da fuoco e da sparo, all'interno dell'ordinamento troviamo una complessa serie di sottocategorie, che hanno particolare rilevanza per tutto ciò che concerne la possibilità di acquisto, porto e detenzione. Le prime distinzioni sono quelle che ritroviamo all'interno della legge 110 del 1975, che ha introdotto i concetti di **ARMA DA GUERRA**, **ARMA TIPO GUERRA**, **ARMA COMUNE DA SPARO** ed **ARMA CLANDESTINA**. Il concetto di arma da guerra, così come era stato definito dall'articolo 1 della citata legge, si deve, tuttavia, considerare superato con l'entrata in vigore della legge n. 185 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento il più ampio concetto di **MATERIALE D'ARMAMENTO**. In base a quanto previsto dall'art. 2 della citata legge e dal relativo Regolamento di attuazione (che è un D.M. emanato dal Ministro della Difesa e che dovrebbe essere aggiornato con cadenza triennale in base alle decisioni in materia assunte dal gruppo di esperti internazionali facenti capo all'Accordo di Waassenar), rientrano tra i materiali in questione tutte le armi da fuoco automatiche e tutte quelle comunque appositamente progettate per impieghi militari. In base alla normativa comunitaria (Allegato 1, lettera A, della Direttiva 91/477/CEE), rientrano tra le armi "proibite", oltre a quelle a raffica, anche quelle dissimulate sotto altre forme (quale, ad esempio, una penna pistola) e tutte quelle in grado di lanciare una granata.

Se per arma da guerra vogliamo intendere, quindi, tutte quelle il cui acquisto e possesso è precluso ai privati cittadini, allora si deve necessariamente tener conto di quanto previsto da tutte le disposizioni normative appena richiamate. Più semplice è definire un'arma comune da sparo: sono tali tutte le armi che risultavano iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo (che ricordiamo, è stato abrogato dal 1 gennaio del 2012); i fucili da caccia a canna liscia e le armi replica ad avancarica a più colpi, che in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 110 del 1975, erano esentate dall'obbligo di iscrizione al Catalogo; quelle che, prodotte o importate dopo il 1° gennaio 2012, sono state classificate dal BNP. È opportuno anche ricordare che il citato Catalogo, sebbene previsto da una legge dell'aprile del 1975, è entrato effettivamente in vigore nel settembre del 1979, quando, per la prima volta, si riunì la Commissione Consultiva Centrale di cui all'art. 6 della legge in parola. Pertanto, vanno considerate armi comuni da sparo anche tutte quelle introdotte sul mercato civile nazionale prima dell'inizio delle procedure di catalogazione e che abbiano le caratteristiche per essere considerate armi comuni. Per molte di queste armi, il competente ufficio del Ministero dell'Interno, su richiesta dei singoli proprietari, emanò dei provvedimenti di "classificazione", attribuendo loro la qualifica di "arma comune" seppure non incluse nel Catalogo. Di tali provvedimenti è difficile avere conoscenza perché non è mai stata data loro alcuna forma di pubblicità, in quanto l'esito del procedimento amministrativo veniva comunicato al solo richiedente. Ad ogni modo, anche le armi "ante catalogo", per poter essere considerate "comuni", debbono essere in regola con quanto disposto dall'art. 11 della legge 110/75, come di seguito chiarito.

LE ARMI TIPO GUERRA, in questo contesto, rappresentano una categoria che si ricava per esclusione dalle precedenti; si dovrebbe trattare di quelle armi che, pur avendo caratteristiche tipiche delle armi da guerra, non possono essere considerate tali. Nello schema delineato dalla legge 110/75, queste armi potevano essere identificate, ad esempio, con quelle in grado di sparare a raffica, ma non idonee all'impiego in ambito militare (perché, magari, usavano un calibro non tipicamente militare). Alla luce delle normative successive di cui si è detto sopra, questa distinzione non ha oggi più alcuna valenza pratica, poiché, in base all'articolo 2 della legge 185 del 1990, ed al relativo regolamento, tutte le armi automatiche, appositamente progettate per impieghi militari, rientrano nel novero dei materiali d'armamento. Poi, laddove dovesse esistere un'arma in grado di sparare a raffica che non fosse stata appositamente progettata per impieghi militari (possiamo immaginare un'arma da caccia alterata o una produzione artigianale), ricadrebbe comunque nel novero delle armi proibite indicate dalla Direttiva Comunitaria sopra richiamata. La definizione originaria dell'art. 1 della L. 110/75, potrebbe attualmente essere riservata solo a particolari tipologie di armi, più teoriche che reali, quali, ad esempio, i fucili "antimateriali" non specificatamente progettati per impieghi militari. La legge 110/75 ha introdotto anche un'altra categoria di armi, ovvero quelle **CLANDESTINE**. In base a quanto previsto dall'articolo 23, tale definizione è attribuibile alle sole armi classificabili come comuni, nel caso in cui siano, tuttavia, prive di alcuni dei requisiti di tracciabilità che la legge prevede per tale tipologia di armi. Quindi, si possono definire clandestine le sole armi comuni che siano prive delle marcature previste come obbligatorie dall'art. 11 della legge 110/75 (ovvero, il numero di matricola, i punzoni del Banco Nazionale di Prova italiano o di altro riconosciuto nell'ambito della convenzione internazionale C.I.P., alla quale l'Italia ha aderito dal 1960, il nome o il marchio del fabbricante, l'indicazione del Paese di produzione e, introdotto dalla legge 146/2006, il punzone indicante la sigla del Paese in cui l'arma è stata introdotta sul mercato, se diverso da quello di produzione, e l'anno di tale operazione). Questa norma prevedeva anche una seconda ipotesi, ovvero che l'arma non fosse mai stata iscritta nel Catalogo

Nazionale, ma ormai tale previsione è stata tacitamente esclusa dall'intervenuta abrogazione del Catalogo. Come detto sopra, attualmente è il B.N.P. a classificare come Comune un'arma. Tale ente, tuttavia, ha adottato una procedura di riconoscimento per "famiglie" di armi, senza più entrare nei minimi dettagli tecnici come, invece, veniva fatto con il Catalogo Nazionale; in conseguenza di detta procedura, oggi è molto semplice far ricadere una qualsiasi arma tra quelle che hanno ottenuto una classificazione. In definitiva, quindi, la qualifica di arma clandestina è prevista solo per le armi diverse da quelle da guerra o tipo guerra, che rimangono tali anche se prive dei contrassegni sopra indicati. È qui opportuno specificare che la legge impone alle sole armi comuni da sparo l'obbligo delle marcature necessarie alla loro tracciabilità, mentre nulla impone alle armi da guerra. Nelle normative internazionali, invece, non si fa alcuna differenza, sul tema della tracciabilità, tra le armi destinate al mercato civile o militare. La grande famiglia delle armi comuni, poi, si suddivide in numerose altre sottocategorie, ognuna con proprie specificità, che rilevano per quanto attiene l'aspetto della loro detenibilità ed uso; vediamo, quindi, quali esse sono.

ARMI SPORTIVE

Sono rimaste tali tutte le armi comuni che erano iscritte nel Catalogo Nazionale e per le quali la qualifica di "arma per uso sportivo" era stata specificata nel relativo decreto del Ministro con il quale ne venne disposta l'iscrizione nel Catalogo. Tale qualifica veniva richiesta dall'importatore o dal fabbricante contestualmente alla richiesta di Catalogazione; per poter attribuire la qualifica, il Ministero dell'Interno doveva obbligatoriamente richiedere il parere di una federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Il predetto parere, seppur obbligatorio, non era vincolante per l'Amministrazione. All'entrata in vigore della legge n. 85, nel marzo del 1986, venne, in via eccezionale, consentito di richiedere il riconoscimento della qualifica di arma sportiva anche per armi già in Catalogo in quel momento, mentre per armi catalogate successivamente all'entrata in vigore della legge non è più stato possibile variare la loro qualifica; ciò per tutelare i diritti acquisiti degli eventuali possessori di quell'arma. Oggi, con la sparizione del Catalogo, è sempre possibile far attribuire all'arma la qualifica in questione, che andrà richiesta al BNP all'atto della sua presentazione per l'omologazione. Pertanto, l'unico modo per sapere se un'arma è classificata come sportiva, è quello di consultare il catalogo nazionale, se sull'arma appare il relativo numero di iscrizione, oppure verificarne l'eventuale qualificazione sul sito del BNP. Questa si evince dalla presenza della lettera "S" in coda al numero di classificazione attribuito all'arma.

ARMI DA CACCIA

Questa categoria di armi è stata definita dall'art. 13 della legge 157 del 1992, che a sua volta aveva ripreso una analoga norma del 1977 e che negli ultimi anni è stata rivista diverse volte. In base al testo attualmente vigente della norma, per l'esercizio dell'attività venatoria possono essere utilizzati tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 (quindi, è vietato l'uso del cal. 10), a ripetizione ordinaria o semiautomatici, con un serbatoio in grado di contenere non più di due cartucce, fucili combinati a due o tre canne, di cui una o due rigate, e le carabine, a ripetizione ordinaria o semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 mm, che abbiano la lunghezza del bossolo a vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; anche per le carabine il serbatoio non può contenere più di due cartucce, ad eccezione delle armi utilizzate per la caccia al cinghiale, per le quali sono consentiti cinque colpi. Inoltre, il nuovo comma 2 Bis della norma, introdotto dal D.L. 18.2.2015, n. 7, ha vietato espressamente l'uso, nell'attività venatoria, dei fucili classificati nella Cat. B7 di cui all'Allegato 1 della

Direttiva 477/91/Ce, ovvero le armi “somiglianti” ai fucili d’assalto militari. Se un fucile appartiene a questa categoria è possibile evincerlo dalla sua classificazione da parte del BNP, in quanto tale ente, all’atto di classificare un’arma, indica anche la sua categoria in base alla normativa comunitaria. La Commissione Europea sta ancora discutendo su quali siano i parametri esatti in base ai quali classificare un’arma come B7. Lo stesso comma ha espressamente vietato l’uso venatorio delle armi che impiegano munizioni con percussione anulare di calibro inferiore al 6 mm Flobert.

ARMI ANTICHE

Sono tali le armi prodotte anteriormente al 1890 o quelle ad avancarica originali, qualunque sia l’anno di produzione (che, comunque, difficilmente potrà essere successivo al 1920). Spesso si confondono le armi antiche con quelle che lo stesso D.M. del 14.04.1982 definisce “di importanza storica”, ovvero quelle di modello anteriore al 1890; la differenza può sembrare sottile, ma all’atto pratico è sostanziale. Un esempio pratico può essere rappresentato dalle rivoltelle mod. Bodeo 1889, cal. 10,34 Ordinanza Italiana: si tratta, infatti, di un’arma di modello anteriore al 1890, ma i cui ultimi esemplari furono prodotti intorno al 1935. Nel caso di specie, quindi, pochissimi esemplari di quest’arma (ovvero solo quelli prodotti nel 1889) potranno essere annoverati tra le armi antiche, mentre tutto il resto della produzione, seppur di importanza storica, rientrerà tra le armi comuni. Per risolvere i problemi di ordine pratico legati alla corretta datazione delle armi, il D.M. del 14 aprile 1982, che ha disciplinato la materia, consente al questore di avvalersi, in caso di dubbio, della consulenza del Sovrintendente provinciale ai beni culturali. Tuttavia, possono esserci vie più semplici e rapide per arrivare a datare un’arma o, quanto meno, per accertarci che possa effettivamente essere antica, quali: verificare, per le munizioni a bossolo metallico, l’anno in cui quel calibro è stato brevettato o ne è stata avviata la produzione industriale (la produzione industriale del cal. 22 L.R., ad esempio, è iniziata nel 1903 e, quindi, se ne ricava che nessuna arma in tale calibro potrà essere considerata antica); se si riesce ad individuare il nome del fabbricante, si può fare un accertamento sulla data di inizio della sua attività industriale (se un fabbricante è stato attivo a partire dal 1892, nella sua produzione non possono figurare armi antiche); altro importante indizio può essere ricavato dal nome del modello (per molte armi prodotte a cavallo tra l’800 ed il ‘900, specie per quelle destinate al mercato militare, i costruttori erano soliti indicare il nome del modello con l’anno di brevetto o di adozione da parte delle FF.AA.. Ecco allora, che il fucile italiano modello “1891-Carcano”, dove il nome è dato dall’anno di brevetto e da quello del suo progettista, non potrà mai essere antico, mentre per il fucile prodotto dalla Mauser con il nome “Gewer 1888”, vi potranno essere alcuni esemplari che rientrano tra le armi antiche); per le armi di quel periodo storico è bene sapere che non si dovrà attribuire particolare valore al numero di matricola, poiché gli Stati, molto spesso in guerra tra loro, imponevano ai fornitori di armi di attribuire alle stesse numeri di matricola non progressivi, finalizzati a non far capire al nemico di quante armi potessero disporre (potrebbe capitare, quindi, che armi dello stesso modello prodotte da un fabbricante nello stesso mese, si differenzino per numeri di matricola molto distanti tra loro); è anche importante sapere che, almeno per le armi destinate alla dotazione militare, fino a tutto il II conflitto mondiale, i fabbricanti erano soliti apporre sulle stesse l’anno di produzione o sigle che lo indicassero.

ARMI ARTISTICHE

Sempre in base a quanto stabilito dal D.M. 14.04.1982. si possono definire tali quelle, di qualsiasi tipo, che presentano lavorazioni artistiche di particolare pregio e valore. La qualità delle lavorazioni eseguite

sull'arma deve essere certificata dal fabbricante; in assenza di tale dichiarazione, è il Questore che dovrebbe richiedere al Sovrintendente provinciale dei beni culturali l'accertamento del valore artistico dell'arma. Tale categoria di armi esiste solo a livello teorico, in quanto nessun possessore di arma artistica ha un reale interesse a palesarne la natura. Le armi artistiche sono quasi sempre fucili da caccia (le pistole e i fucili di origine militare non hanno superfici metalliche così ampie sulle quali eseguire incisioni e, soprattutto, nessuno le compra per la loro bellezza!) che, come vedremo, non sono soggetti a limiti detentivi. Dal dichiarare l'arma come artistica, il possessore, pertanto, non trarrebbe alcun vantaggio, mentre lo Stato, considerando l'arma come parte del patrimonio artistico nazionale, potrebbe esercitare su di essa un diritto di prelazione in caso il suo possessore se ne volesse disfare.

ARMI RARE O DI IMPORTANZA STORICA

Si tratta di un'altra categoria di armi definita dal D.M. 14.04.1982. Tale qualifica può essere attribuita alle armi di qualsiasi genere che abbiano un particolare valore storico in quanto realizzate in pochi esemplari o perché appartenute ad importanti personaggi storici o legate a fatti di rilevanza storica. Nel secondo caso, dovrà essere onere del possessore dimostrare all'Autorità di P.S., attraverso l'esibizione di idonea documentazione, che l'arma in suo possesso è effettivamente legata ad un particolare evento o personaggio storico che la rendono unica, mentre nel primo, dovrà dimostrare che la sua arma è stata prodotta in un limitatissimo numero di esemplari. Non esistono parametri oggettivi in base ai quali il questore potrà valutare se effettivamente l'arma si possa considerare rara o di importanza storica e ogni decisione andrà presa per il caso specifico; è ovvio che un'arma appartenuta a personaggi storici di primo piano o legata ad eventi che hanno fatto la storia possa essere considerata "di importanza storica", ma più difficile sarà la valutazione per fatti o personaggi di minore importanza. Stesso discorso vale per le armi rare; la pistola tedesca Luger P08 in cal. 45 ACP, prodotta in 2 soli esemplari, è l'arma rara per eccellenza, ma anche il fucile svizzero "Mondragon" primo semiautomatico della storia, realizzato in soli 8 pezzi, non è da meno. Più difficile è giudicare la "rarietà" di armi prodotte in grandi quantità: la pistola statunitense Colt, modello 1911-A1 in cal. 45 ACP è stata prodotta in milioni di esemplari da diversi stabilimenti. Tra questi, tuttavia, solo 450 circa, furono quelli realizzati da un piccolo fabbricante, con un suo particolare brevetto che ne consentiva lo scatto in doppia azione.

ARMI A MODESTA CAPACITA' OFFENSIVA

Si tratta delle armi per le quali, in base a quanto stabilito dal D.M. n. 362 del 2001, è oggi consentito il libero acquisto e la libera detenzione. Sono tali le armi ad aria o gas compresso i cui proiettili hanno un'energia cinetica in volata non superiore a 7,5 joule o le repliche delle armi ad avancarica monocolpo. Per le armi immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore della legge, la qualifica di arma a M.C.O. viene certificata dal produttore nazionale o dall'importatore, che hanno l'obbligo di apporvi sopra il proprio punzone che ne certifica la potenza; il predetto punzone deve essere stato preventivamente depositato presso il B.N.P.. Qualora l'importatore dell'arma non abbia un proprio punzone registrato, avrà l'obbligo di portare l'arma al B.N.P. per farvi eseguire le prove finalizzate all'accertamento della potenza; se l'arma risulterà conforme alla normativa nazionale, sarà il B.N.P. ad apporvi le necessarie marcature. Oltre a tutti i punzoni normalmente previsti dall'art. 11 della legge 110/75 ed a quello della certificazione della potenza, sulle armi ad aria o gas compresso a M.C.O., immesse sul mercato italiano dopo l'entrata in vigore del citato regolamento ministeriale, deve anche essere indicato il "C.N.", ovvero il Numero di Conformità del modello attribuito dal Ministero dell'Interno. Come visto, in base a

quanto stabilito da tale regolamento, quindi, non è possibile, in Italia, importare direttamente armi ad aria compressa; benché di libera vendita, la normativa ha previsto che per la loro importazione sia necessario munirsi della licenza del Questore, che potrà essere rilasciata solo per modelli di armi che abbiano già ottenuto il Numero di Conformità, i quali poi, una volta giunti in Italia, dovranno essere portati al B.N.P. per le procedure sopra illustrate. Da sottolineare l'attuale contraddittorietà della normativa in questione che, se da un lato ha abolito il Catalogo Nazionale, prevedendo così una procedura molto più snella per consentire l'immissione sul mercato civile delle armi comuni, sottraendo al Ministero dell'Interno qualsiasi competenza in materia, dall'altro ha lasciato inalterata la complessa procedura di classificazione della armi a M.C.O., per le quali è ancora oggi necessario un Decreto del Ministro dell'Interno per ottenere il Numero di Conformità. Altrettanto complessa risulta la procedura per "liberalizzare" le armi con potenza inferiore ai 7,5 Joule acquistate prima dell'entrata in vigore della normativa in esame. Per tali armi è necessario ottenere un decreto "ad personam" dal Ministero dell'Interno. Chi sia interessato ad ottenerlo, dovrà presentare la propria arma al B.N.P., farvi eseguire le prove di verifica della potenza ed ottenere un certificato dell'Ente che attesti che la stessa sia inferiore ai 7,5 joule; quindi dovrà presentare istanza al Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Area Armi ed Esplosivi, allegando tale certificazione, per richiedere che all'arma sia riconosciuta la qualifica di M.C.O.; ottenuto il decreto, dovrà riportare l'arma al B.N.P. e farvi apporre il punzone che attesta che si tratta di arma a M.C.O. . Al termine di tale iter, si potrà andare all'ufficio di P.S. presso il quale l'arma era stata a suo tempo denunciata come comune, e richiederne la cancellazione dal numero delle armi detenute. Si tenga presente che la normativa europea in questo specifico settore non risulta armonizzata, per cui, benché ogni Stato preveda questa categoria di armi di libera vendita, esse non sono tutte uguali. In alcuni Paesi, infatti, sono stati previsti limiti di potenza superiori rispetto all'Italia (il limite della Spagna, ad esempio, è di 9 joule, mentre per l'Inghilterra sono 11), mentre in Stati che hanno adottato il nostro stesso limite, può essere diverso il metodo di accertamento (da noi, ad esempio, la procedura tecnica prevede di sparare 10 pallini di marca e peso diversi e se anche uno solo di essi arriva a 7,5 joule, l'arma viene giudicata non idonea, mentre in Germania, dove si ha lo stesso limite di potenza, si tiene conto della media ottenuta da tutte le potenze rilevate). Delle armi ad aria o gas compresso a M.C.O. ne è consentita la detenzione senza alcun limite numerico, il libero trasporto (dando il legislatore per scontato che ne sia vietato il porto) e l'uso all'interno di luoghi privati (nel rispetto, ovviamente, di ogni altra legge dello Stato). Per quanto riguarda le armi ad avancarica, bisogna specificare che rientrano tra quelle a M.C.O. solo quelle monocolpo (e, quindi, ne sono esclusi i revolver o le armi a più canne) che riproducono fedelmente un'arma che era effettivamente prodotta in passato. Per le armi di attuale produzione deve essere il fabbricante a certificare che si tratta di una "replica" mentre, per produzioni artigianali o per armi fabbricate all'estero da ditte che non rilasciano tale dichiarazione ovvero realizzate da produttori non più in attività all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere il B.N.P. a certificare che si tratta effettivamente di una replica. L'anomalia di tale normativa è che nessuna agevolazione è stata prevista per le armi antiche (ovvero le armi ad avancarica originali) che, seppur ad avancarica monocolpo, rimangono armi a tutti gli effetti di legge. Si tenga presente che, nel resto dell'U.E. ed in molti Paesi del mondo, le armi antiche non sono soggette ad alcuna limitazione. Per quanto riguarda le modalità di vendita, queste armi possono essere vendute solo nelle armerie, che hanno l'obbligo di registrare le operazioni di vendita sul registro delle attività giornaliere. Tutte le armi di libera vendita possono essere acquistate da chiunque dimostri la sua maggiore età previa esibizione di un documento di identità; gli estremi del documento esibito debbono essere riportati sul registro. Poiché la legge non prevede alcun

altro limite se non il possesso della maggiore età, vuol dire che l'acquisto potrà essere effettuato anche da cittadini stranieri o da soggetti colpiti da un divieto di detenzione armi, che non può trovare applicazione per queste armi (l'art. 39 del TULPS, infatti, fa riferimento alle armi detenute in forza della denuncia di cui all'art. 38, ma siccome queste armi non sono soggette a denuncia, ecco che non ricadono nell'ambito di applicazione del divieto). L'obbligo di identificare l'acquirente e riportarne gli estremi del documento sul registro, impedisce la vendita per corrispondenza di queste armi. L'uso delle armi ad aria compressa a M.C.O. è consentito anche ai minori all'interno dei TSN o negli altri luoghi privati ove esso è consentito, ma in questo caso sotto il costante controllo dei genitori.

ARMI USO SCENICO

La descrizione di queste armi è stata data nella sezione in cui abbiamo in precedenza parlato delle licenze che ne consentono la produzione e la cessione in comodato.

PISTOLE LANCIARAZZI

In base a quanto previsto dall'art. 2 della legge 110/75, sono da considerarsi armi comuni. Fanno eccezione i soli modelli destinati alla segnalazione nautica, che debbono essere approvati con decreto del Ministero dei Trasporti (all'epoca della legge era quello della Marina Mercantile) e quelli da usarsi nelle attività di soccorso. Tali armi sono destinate a camerare munizioni a salve, ma hanno la canna solo parzialmente occlusa, in modo che i gas generati dalla combustione della carica di lancio possano giungere sotto pressione fino alla volata, dove dovrà essere collocato, in un apposito tromboncino (che potrà essere solidale alla canna o avvitato ad essa tramite una filettatura posta sulla volata) il razzo da accendere e lanciare. Come tutte le altre armi comuni, anche queste debbono rispondere ai normali requisiti imposti dalla legge. Quelle che, invece, sono consentite, rimangono pur sempre armi, seppur improprie, il cui possesso e porto potrà essere consentito solo in presenza di giustificato motivo (le lanciarazzi nautiche, ad esempio, si possono acquistare solo nei negozi di forniture nautiche, esibendo i documenti di possesso del natante e potranno essere trasportate in macchina solo quando ci si sta recando al porto per usare la propria imbarcazione).

STRUMENTI DA SEGNALAZIONE ACUSTICA

Generalmente conosciuti come "armi a salve" o "scacciacani", sono oggi disciplinati dal novella disposto dell'art. 5 della legge 110/75. Si tratta di repliche di armi che debbono essere realizzate in materiali che non ne consentano la trasformazione in armi comuni o da guerra (solitamente si realizzano in zama, una lega di alluminio particolarmente fragile). La canna è completamente occlusa con un inserto di acciaio e sulla volata deve essere apposto un tappo di colore rosso. Sulla canna sono praticati dei fori per consentire il deflusso dei gas prodotti dalla combustione della carica di lancio. Ogni modello in commercio deve preventivamente essere stato sottoposto a verifica di conformità da parte del B.N.P..

ARMI DEMILITARIZZATE

Sono le armi nate in origine a raffica, che sono state modificate, secondo le regole tecniche stabilite nella circolare del Ministero dell'interno del settembre 2002, per impedire loro il funzionamento automatico

e trasformarle in armi comuni. Come sopra accennato (parlando delle armi uso venatorio), i fucili di questa tipologia rientrano nella Categoria B7 di cui all'Allegato 1 della Direttiva 477/91/Ce.

ARMI DISATTIVATE

Sono le armi da fuoco, sia da guerra che comuni, che sono state rese inerti in ogni loro parte essenziale. La materia è oggi disciplinata dal D.M. 8 aprile 2016, che a sua volta tiene conto delle indicazioni contenute nel Regolamento di Esecuzione dell'U.E. 2015/2043. Innanzitutto, oggi, il possessore di un'arma che voglia farla disattivare, ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Questura di residenza la sua intenzione, indicando tutti gli estremi identificativi dell'arma e del soggetto a cui intende far eseguire le operazioni di disattivazione. Entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, la questura deve informare il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, per ottenerne il formale assenso alla disattivazione. Qualora tale assenso venisse negato, l'arma entrerebbe a far parte del patrimonio storico culturale del Paese. Una volta rilasciato il consenso dal predetto Ministero, la questura lo comunica al richiedente, che potrà così procedere a farla disattivare. I soggetti che il citato D.M. autorizza oggi ad eseguire le operazioni tecniche stabilite dall'Allegato I del citato Regolamento di esecuzione comunitario sono, per le armi da guerra, i soggetti muniti di licenza di fabbricazione armi da guerra, gli stabilimenti militari, il Banco Nazionale di Prova o altri enti pubblici che abbiano le idonee attrezzature tecniche. Per le armi comuni, le operazioni di disattivazione, oltre che dai citati soggetti, possono essere eseguite anche dai titolari della licenza per la produzione o riparazione di armi comuni. Al termine delle operazioni di disattivazione, l'arma deve essere inviata al BNP il quale, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni eseguite, rilascia un certificato di disattivazione conforme al modello anticontraffazione previsto dal citato regolamento comunitario, redatto in italiano ed in inglese. Una volta ottenuto detto certificato, il proprietario dell'arma dovrà produrre una propria autocertificazione all'ufficio di polizia presso il quale l'arma era denunciata; tale dichiarazione dovrà riportare gli estremi del certificato di disattivazione del BNP. Sulla base della predetta dichiarazione l'arma dovrà essere depennata dalla banca dati delle FF.PP.. Il certificato del BNP dovrà sempre accompagnare l'arma e solo le armi disattivate secondo le indicate procedure potranno liberamente circolare in ambito comunitario. Pertanto, qualora si volesse acquistare un'arma disattivata da un altro Paese, si dovrà sempre verificare che essa sia munita di un certificato di disattivazione conforme al modello comunitario (molti Paesi dell'U.E. non hanno un Banco di Prova riconosciuto dalla C.I.P., per cui avranno affidato ad altri soggetti pubblici il compito di produrre i certificati in questione).

“ARMI” PAINTBALL

Le recenti modifiche apportate all'art. 2 della legge 110/75 hanno disciplinato anche la categoria delle armi abitualmente conosciute come Paintball o Splash Contact. Sono gli strumenti destinati a lanciare sfere di plastica contenenti liquidi marcatori colorati, utilizzati nei c.d. “giochi di guerra”. Il testo normativo stabilisce che essi debbano avere una potenza non superiore ai 12,7 joule, un calibro compreso tra i 12,7 ed i 17,27 mm, che il materiale dell'involucro sia biodegradabile e che i proiettili non contengano liquidi infiammabili, tossici, nocivi o corrosivi (in base alle indicazioni contenute all'art. 2, comma 2, del D. Lgs 3 febbraio 1997 n. 52). I prototipi di tali strumenti (attenzione a non definirli armi, perché non lo sono) debbono essere preventivamente sottoposti a verifica di conformità da parte del B.N.P.. Tutti quelli la cui potenza superi i 7,5 joule possono essere utilizzati solo nell'ambito di competizioni agonistiche.

“ARMI” SOFT AIR

Il nuovo testo dell'art. 5 della legge 110/75 disciplina oggi anche i c.d. Soft Air, ovvero strumenti in plastica riproducti armi da fuoco, che tramite aria o gas compressi sono in grado di lanciare pallini di plastica. La norma prevede per essi l'obbligo di una verniciatura in rosso per almeno 3 cm della canna o del carrello (qualora la canna non sporgesse), una potenza massima, misurata ad un metro dalla volata, di 1 joule, ed il divieto di vendita (ma non di uso!) ai minori degli anni 16. Tali strumenti, prima dell'immissione sul mercato, debbono essere sottoposti a verifica di conformità da parte del B.N.P..

ARMI ALTERATE

Non si tratta di una tipologia di armi, ma di un comportamento illecito previsto e punito penalmente dall'art. 3 della legge 110/75. Tale disposizione, infatti, punisce chiunque dolosamente altera le caratteristiche meccaniche di un'arma da sparo al fine di aumentarne la potenzialità di offesa o ne modifichi le dimensioni per migliorare la sua occultabilità. Si tratta, quindi, di un reato a dolo specifico. Pertanto, un'arma può considerarsi alterata quando, ad esempio, se ne sostituisce la canna con altra di calibro maggiore, si aumenta la capacità del caricatore (un maggior volume di fuoco a disposizione è certamente sinonimo di maggiore potenzialità di offesa) o viene forata la canna per trasformare una pistola lanciarazzi in una vera. Non si può parlare, invece, di arma alterata, nel caso in cui si trasformi un'arma semiautomatica in una automatica, perché ciò che si ottiene è un'arma da guerra e non un'arma alterata, né quando si trasformi uno strumento da segnalazione acustica in una pistola, in quanto, in questo caso, si sarebbe illegalmente fabbricata un'arma clandestina. Si potrebbe avere, inoltre, un concorso di reati nell'ipotesi in cui un'arma da guerra illegalmente detenuta venisse accorciata per renderla più occultabile. Molti casi di alterazione, ai tempi del Catalogo, erano riscontrabili proprio dalla scheda tecnica di catalogazione, che riportava con precisione tutte le caratteristiche tecniche dell'arma. L'attuale sistema di classificazione utilizzato dal Banco Nazionale di prova, invece, utilizza parametri molto meno precisi, classificando le armi per “famiglie” e questo, ovviamente, rende piuttosto difficile stabilire quando un'arma è stata alterata. Per le armi a canne lisce basculanti (sovrapposti e doppiette), l'eventuale alterazione delle canne (che può consistere solo nel loro accorciamento) può essere sempre riscontrata rilevando il peso che il Banco Nazionale di prova imprime sotto la bilancia; nella zona dei ramponi di chiusura, infatti, al momento della prova, il BNP imprime il peso in grammi del gruppo canne. Questa informazione è utile al possessore dell'arma per controllare lo stato di usura delle canne, ma diventa utilissimo alle FF.PP. per riscontrare una eventuale alterazione subita dall'arma. Un discorso a parte deve essere fatto per la capienza dei caricatori e serbatoi. Le varie modifiche apportate all'art. 2 della legge 110/75, dapprima dal D. Lgs. 204/2010, ed in seguito dal D. Lgs. 121/2013, hanno stabilito che le armi comuni corte (ovvero tutte quelle con canna di lunghezza inferiore ai 300 mm e lunghezza complessiva inferiore ai 600 mm) non possono avere caricatori o serbatoi con una capienza superiore ai 15 colpi, mentre per le armi lunghe tale limite è fissato in 5 colpi. I predetti limiti non si applicano alle armi antiche, alle loro repliche ed alle armi classificate sportive. Per le repliche di armi antiche, la capienza massima del caricatore o serbatoio è fissata in 10 colpi (pertanto, la replica di un Winchester 1873 potrà avere un serbatoio da 10 colpi, mentre quella del modello 1894

dovrà essere limitata a 5). E' logico che la capienza del caricatore influenza il volume di fuoco di un'arma, per cui colui che dolosamente ne alterasse il serbatoio per farvi entrare più colpi, commetterebbe il reato in parola. Dubito però che lo stesso reato si possa ipotizzare nei confronti di chi, in possesso di un fucile con serbatoio di capienza superiore prima della citata modifica normativa, abbia ommesso di ridurre la capienza. Per chi invece dovesse usare un'arma semiautomatica con un caricatore con capienza superiore ai limiti previsti, è da stabilire se possa ravvisarsi il reato di alterazione d'arma.

LIMITI DETENTIVI E MODALITA' DI CUSTODIA

Nell'ordinamento (e, più in particolare, nella legge 110 del 1975), troviamo una serie di limiti al numero di armi di determinate categorie detenibili da ogni singolo cittadino. Ciò significa che, in base ai principi generali sopra esaminati, solo per alcune armi è previsto un limite alla possibilità di acquistarle e detenerle, limite che può essere superato solo ottenendo un'apposita licenza di collezione. Per tutte quelle armi non indicate, non esistono limiti e, quindi, non esiste neanche una licenza di collezione. Ogni titolare di idoneo titolo di acquisto può detenere le seguenti armi e munizioni:

3 armi comuni;

6 armi sportive;

8 armi antiche artistiche e rare;

200 cartucce per arma corta e 1500 per fucile da caccia; 5 kg di polveri da caricamento (a questo quantitativo andrà sottratto il peso della polvere contenuta nelle munizioni detenute). A quanto debba corrispondere un kg di polvere da caricamento è indicato all'art. 3, lettera b) del Cap. VI dell'Allegato B al Regolamento del TULPS, così come modificato dal D.M. 9 agosto 2011 (per avere un'idea, 1 kg di polvere equivale a 560 cartucce da caccia, sia per canna liscia che rigata).

Come vedete, nessun limite è previsto per i fucili da caccia (per espressa previsione della legge 157 del 1992), per le parti delle armi comuni e per le varie tipologie di armi proprie diverse da quelle da fuoco e da sparo; anche le singole componenti delle munizioni diverse dalla carica di lancio, ovvero bossoli, inneschi e proiettili, non sono soggetti a limiti detentivi.

Per poter detenere un numero di cartucce per arma corta superiore alle 200 previste dall'articolo 97 del regolamento del T.U.L.P.S., alcune categorie di soggetti possono, come abbiamo visto, richiedere al Prefetto la licenza ex art. 51 del TULPS.

OBBLIGO DI DENUNCIA

Tutte le armi, i loro caricatori che abbiano capienze superiori ai 5 (per armi lunghe) o 15 colpi (per le pistole), le munizioni e le polveri da caricamento, debbono essere denunciate all'ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all'art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall'avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell'armiere o sull'atto di cessione tra privati, venga indicata l'ora esatta in cui si è concluso l'atto). Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l'art. 58 del Reg. del TULPS); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell'art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro). I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d'armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i

limiti previsti rimangono invariati. Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall'art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall'art. 97 del Regolamento del TULPS. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a "pallettoni", sono sempre soggette all'obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto. Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi "a pallini". Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore. La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all'art. 58 del Regolamento TULPS, ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento. Sono espressamente esentati dall'obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell'art. 73 del Regolamento del TULPS (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti e musei debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.

MODALITA' DI CUSTODIA

Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l'art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera "diligente", senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi. È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della "incauta custodia"; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme. Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l'art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l'entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

LIMITI DELLE LICENZE E LORO REVOCA

Anche i titolari di porto di pistola o di fucile per difesa, non possono portare le loro armi ovunque: esistono, infatti, varie norme che limitano la loro potestà di porto. La legge, ad esempio, vieta a chiunque di prendere parte a comizi o a manifestazioni in luogo pubblico armato, così come è fatto

tassativo divieto a chiunque di transitare armato nel territorio di un parco nazionale. Il porto delle armi è vietato anche a bordo degli aeromobili, dei treni e delle navi. Per l'imbarco a bordo di aeromobili, l'arma va consegnata, tramite il posto di polizia di frontiera, al vettore, che provvederà al suo imbarco in stiva tramite il personale addetto alla sicurezza aeroportuale; allo sbarco l'arma verrà restituita al suo possessore con le stesse modalità. Sui treni (teoricamente anche quelli a percorrenza urbana) le armi debbono viaggiare smontate in apposita valigetta. Sulle navi, al momento dell'imbarco, vanno consegnate al Commissario di bordo, per riaverle all'atto dello sbarco. In occasione di particolari eventi sportivi di grande rilievo, il questore, con la propria ordinanza, o il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, possono vietare a chiunque di accedere anche con armi improprie nel luogo in cui si svolge la manifestazione (per gli stadi di calcio questo è regolarmente previsto nelle disposizioni sull'utilizzo degli impianti diramate dal CONI). Tutte le licenze di P.S., in via generale, possono essere revocate qualora vengano meno i requisiti o i presupposti che ne avevano permesso il rilascio. Per le licenze in materia di armi, in particolare, la legge ha previsto che l'autorità possa revocare o sospendere il titolo in caso di "abuso" da parte del titolare. Questa previsione attribuisce un grande potere all'autorità di P.S., che può revocare le autorizzazioni in materia di armi anche per comportamenti che, seppur non punibili come fatti penalmente rilevanti (si ricordi in proposito il principio di stretta legalità), possono essere considerati come abuso del titolo. Il Prefetto, inoltre, può adottare, nei confronti delle persone che detengono regolarmente armi, denunciate ai sensi dell'art. 38 del TULPS, ritenute pericolose in relazione a possibili abusi nell'uso delle armi, il divieto di detenzione previsto dall'art. 39 del TULPS. Ai soggetti colpiti da tale provvedimento, tutte le armi vengono ritirate come misura cautelare; al loro proprietario viene concesso un termine di 60 gg. per disporre delle proprie armi, scegliendo eventualmente se cederle a terzi o autorizzarne la rottamazione. Nel caso in parola, nessuna norma può autorizzare il sequestro delle armi possedute dal soggetto ritenuto pericoloso, prima che sia emanato il provvedimento di divieto. Pertanto, qualora il personale operante dovesse ritenere opportuno procedere al ritiro immediato delle armi possedute da un soggetto che si possa considerare potenzialmente pericolo, dovrà provvedervi con il "provvedimento cautelare" previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 241/90.